

Publicato il 27/07/2023

N. 04567/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09566/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9566 del 2023, proposto da Filippo Ribani, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, non costituiti in giudizio;

*per ottenere l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari
più idonee*

- i) dell'esito della prova scritta, tenutasi in data 22.5.2023, del concorso pubblico per il reclutamento di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato – Area III/posizione economica F1 – Archivista di Stato, nella parte in cui ha escluso il dott. Ribani dalla procedura concorsuale de qua attribuendogli il punteggio complessivo di 20/30; ed in particolare, nella parte in cui ha attribuito erroneamente al dott. Ribani il punteggio di - 0,25 (i.e. risposta errata) del quesito n.30 della prova scritta - sezione valutazione della capacità logico deduttiva e di ragionamento critico-verbale;
- ii) nonché di ogni atto presupposto e/o connesso, conseguente, successivo ancorché non conosciuto; tra i quali ove necessario, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Cultura (G.U. – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami – n.88 dell'8.11.2022) – Funzionario Archivista di Stato (Codice Concorso MIC/ARCHIVISTA/001).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-il ricorrente ha agito dinanzi a questo Tar al fine di ottenere l'annullamento degli atti con cui la P.A. ha disposto il suo mancato superamento della prova scritta sostenuta nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato –Area III/posizione economica F1 – Archivista di Stato;

-a fronte del punteggio ottenuto (20,30), insufficiente ai fini del raggiungimento della soglia di sbarramento fissata a 21/30 punti dalla lex specialis, parte ricorrente lamenta l'erroneità/illegittimità del quesito n. 30 (*capacità logico deduttiva e di ragionamento critico-verbale*) alla stessa somministrato, contestando la correttezza della risposta scelta come tale dalla P.A. ed assumendo, di contro, esatta quella diversa da ella selezionata in sede di prova concorsuale;

Considerato che:

-rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti, con conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...*sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito*

precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). Ne discende che, in relazione alla elaborazione dei quesiti oggetto di prova concorsuale, sono rilevabili vizi di legittimità solo in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.

Ritenuto, sulla base di una sommaria delibazione e fatto salvo ogni approfondimento riservato alla sede di merito, che:

- nel caso di specie non sia ravvisabile, *prima facie*, la manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità del quesito contestato, figure sintomatiche che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dall'Amministrazione appare, in effetti, come l'unica corretta e completa, costituendo, invece, le altre risposte dei meri "distrattori", la cui funzione è proprio quella di "distrarre" il candidato dall'individuazione dell'unica risposta corretta, onde verificare la solidità della capacità di ragionamento logico dello stesso;
- la risposta considerata corretta dall'Amministrazione identifica, invero,

l'esito di un ragionamento logico aristotelico, completando un sillogismo categorico o perfetto, ovverossia un discorso consequenziale che parte da due premesse, una maggiore - "*se dici la verità*" - ed una minore - "*andrà tutto bene*" - per arrivare all'unica conclusione logicamente necessaria: "*non è andato tutto bene, quindi sicuramente non hai detto la verità*". Le due premesse, nel sillogismo perfetto qual è quello proposto al candidato dal quiz in contestazione, sono date per certe e portano deduttivamente ad una conclusione che è logica e necessaria. Tanto a differenza del sillogismo retorico (detto anche "dialettico"), diverso da quello categorico e perfetto somministrato al ricorrente, rispetto al quale, essendo le "premesse" date per probabili (e non per certe come nella fattispecie), avrebbe potuto essere valutata corretta, quale conseguenza deduttiva, una risposta probabilistica ("*se non dici la verità le cose potrebbero andare male ma non necessariamente*") qual è quella prescelta dal ricorrente.

Ritenuta pertanto inaccoglibile per insussistenza del *fumus boni iuris* la domanda cautelare.

Rilevato che, in ogni caso, difetti nella fattispecie anche il requisito del *periculum in mora*, non risultando allegato dal ricorrente lo stato di avanzamento della procedura concorsuale, la conoscenza del quale avrebbe potuto consentire al Collegio di apprezzare l'immediatezza e concretezza del paventato danno. Peraltro la valenza normalmente retroattiva delle pronunzie rese dal giudice amministrativo che appare comunque idonea (laddove, evidentemente, le articolate doglianze si rivelassero fondate) ad assicurare il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale in questa sede fatto valere;

Ritenuto, pertanto, di dover rigettare la domanda cautelare formulata dal

ricorrente per assenza dei presupposti necessari al suo accoglimento.

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase possano essere compensate attesa la peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) respinge la domanda cautelare per quanto in motivazione;

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l'intervento dei Magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Bianchi, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO